



## Foglio informativo

Data: 23.12.2020

# Nuovo accordo tra la Svizzera e l'Italia sull'imposizione dei lavoratori frontalieri

In virtù dell'accordo vigente, datato 1974, i frontalieri che lavorano nel nostro Paese sono imposti esclusivamente in Svizzera. I Cantoni interessati versano ai Comuni italiani in cui i lavoratori frontalieri risiedono una compensazione finanziaria pari al 40 per cento (38,8 % per alcuni Cantoni) delle entrate provenienti dall'imposizione alla fonte dei lavoratori frontalieri (quasi 95 milioni di franchi nel 2019). A fine 2019 i Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese contavano in totale 64 679 frontalieri rientranti nel campo di applicazione dell'accordo.




Il nuovo accordo andrà a sostituire quello del 1974. I Parlamenti di entrambi i Paesi devono ancora approvarlo. Elaborato in stretta collaborazione con i Cantoni svizzeri interessati (Grigioni, Ticino e Vallese), l'accordo porterà a un miglioramento della situazione attuale. A parità di condizioni (ovvero considerando l'attuale numero di frontalieri e le vigenti aliquote di imposizione), le entrate fiscali sul medio termine saranno più elevate e l'onere fiscale totale maggiore per i nuovi frontalieri. A differenza dell'accordo in vigore, quello nuovo si fonda sulla reciprocità, per cui i redditi dei frontalieri svizzeri che lavorano in Italia saranno imposti in misura limitata in Italia (pari all'80 % dell'imposta italiana), mentre le autorità fiscali svizzere potranno imporre una parte di tali redditi.


**Nuovi frontalieri:** le persone che avranno lo statuto di lavoratore frontaliero a partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo saranno considerate come nuovi frontalieri. Per queste

persone, la quota parte dell'aliquota dell'imposta alla fonte passerà all'80 per cento in favore della Svizzera (contro il 70 % previsto inizialmente nell'accordo parafato nel 2015). Inoltre, i nuovi frontalieri saranno imposti in via ordinaria in Italia. Ove necessario, l'Italia eliminerà la doppia imposizione.

## Nuovo accordo



Frontalieri attuali: le persone che lavorano o hanno lavorato nei Cantoni dei Grigioni, del Ticino o del Vallese nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2018 e la data di entrata in vigore del nuovo accordo saranno considerate frontalieri attuali. I Cantoni svizzeri interessati continueranno a versare una compensazione finanziaria pari al 40 per cento del gettito fiscale proveniente dall'imposizione alla fonte dei frontalieri a favore dei Comuni italiani in cui tali frontalieri risiedono fino alla fine dell'anno fiscale 2033. Dopo tale data, la Svizzera non verserà più alcuna compensazione e conserverà quindi la totalità del gettito fiscale.



L'accordo contiene una disposizione che mira a impedire i potenziali casi di abuso in relazione allo statuto di «lavoratore frontaliero attuale». In caso di abuso evidente e manifesto, le autorità competenti dei due Paesi potranno consultarsi al fine di revocare lo statuto di lavoratore frontaliero attuale alle persone in questione.

Inoltre, la Svizzera e l'Italia hanno chiaramente definito coloro che sono considerati come lavoratori frontalieri, permettendo così di rafforzare la certezza del diritto. Infatti, l'accordo del 1974 non prevede alcuna definizione formale di «lavoratore frontaliero» e la sua applicazione si fonda sulla prassi. La definizione è applicabile a tutti i frontalieri (nuovi ed attuali) a partire dall'entrata in vigore dell'accordo. Essa include le persone che abitano in un Comune il cui territorio si trova nella zona di 20 km dal confine e che rientrano ogni giorno al loro Comune di residenza.

Al fine di garantire l'imposizione nello Stato di residenza, i redditi dei frontalieri che non rientrano nella categoria dei frontalieri attuali saranno ogni anno oggetto di uno scambio elettronico di informazioni tra i due Paesi. In base al nuovo accordo, l'onere fiscale complessivo che graverà sui lavoratori frontalieri non dovrà essere inferiore all'onere attuale.

Una clausola contenuta nel nuovo accordo prevede colloqui ed eventuali adeguamenti periodici in materia di telelavoro.